



**SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest**

Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

**AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)
MEDIANTE COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI DELLA STRUTTURA DENOMINATA "EX
CENTRO 0-3 – LUDOTECA DI QUERCETO", POSTA IN SESTO FIORENTINO VIA BIANCALANI N.139**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'anno 2025, il giorno 23 del mese di Settembre, presso la Sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest – Via Gramsci 561 – 50019 – Sesto Fiorentino

TRA

la SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD OVEST (di seguito anche SdS), con sede legale in Via Gramsci, 561 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI), CF/P. IVA 05517820485, nella persona del suo direttore, dott. Andrea Francalanci, nominato con il decreto del Presidente della Società della Salute n. 1/2025, domiciliato per la carica presso la sede legale della SdS, il quale interviene, stipula e agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS e delegato alla stipula del presente atto con autorizzazione dell'Assemblea dei Soci n. 1/2025, in qualità di soggetto attuatore del progetto "Ex Centro 0-3 – Ludoteca di Querceto",

E

il COMUNE DI SESTO FIORENTINO (di seguito anche Comune) CF/P.IVA 00420010480, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 383 del 28/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, nonché della propria determinazione n. 64 del 01/02/2023, nella persona del Dirigente del Settore "Affari Generali" del Comune di Sesto Fiorentino, nominato con decreto del Sindaco n. 12 del 05/10/2021, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto n. 1, Franco Zucchermaglio, nato a Bolzano (BZ) il 1^a maggio 1965, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Dirigente del Settore suddetto in virtù dei poteri derivantigli dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 66 dello Statuto comunale,

E

l'ASSOCIAZIONE CNGEI SEZIONE DI FIRENZE (di seguito anche Associazione), con sede a Firenze in Via Montebello angolo Viale Fratelli Rosselli c/o Torre del serpe, CF/P.IVA 94066030480 nella persona del suo legale rappresentante, Sig. Lorenzo Ferri, nato a Firenze il 4/11/1976, CF FRRLNZ76S04D612G,

PREMESSO CHE

- la SdS ha nelle proprie disponibilità l'immobile posto in Via Biancalani 139 a Sesto Fiorentino e concesso in comodato dal Comune di Sesto Fiorentino con Atto modificativo di contratto di comodato Rep. 6713 - Decreto del Direttore n. 105 del 16/09/2025;
- presso tale struttura è stato trasferito il servizio educativo e di socializzazione a carattere diurno rivolto ad alunni con disabilità denominato "Felicità";



**SOCIETÀ' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest**

Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

- il servizio Felicità è stato affidato dalla SdS a G. Di Vittorio Cooperativa Sociale ONLUS in seguito a procedura di evidenza pubblica e si svolge nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 17,00;
- si è ritenuto opportuno promuovere un progetto per valorizzare l'utilizzo della struttura negli orari in cui non viene utilizzata per il servizio Felicità;
- a tal fine la SdS ha esperito una procedura comparativa di evidenza pubblica (Avviso pubblicato con decreto SdS n. 79 del 16/7/25), finalizzata all'individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile alla co-progettazione;
- in esito all'esperimento di suddetta procedura è stata ammessa alla co-progettazione, l'Associazione CNGEI Sezione di Firenze (decreto SdS n. 99 del 28/08/2025);
- con decreto del Direttore, n. 111 del 23.09.2025 si è provveduto ad approvare i verbali del Tavolo di coprogettazione e il presente schema di accordo con i suoi allegati a farne parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

1. OGGETTO E FINALITÀ

Costituisce oggetto del presente accordo di collaborazione l'affidamento all'Associazione della gestione degli spazi della struttura denominata "Ex Centro 0-3 – Ludoteca di Querceto", posta in Sesto Fiorentino Via Biancalani n. 139, nonché la realizzazione presso la stessa di un programma di attività e servizi, rivolti alla comunità di Sesto Fiorentino, al di fuori degli orari di funzionamento del citato Servizio Felicità, secondo il progetto elaborato nella forma allegata al presente accordo, a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).

2. PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE APERTA

Ai fini di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento adeguandole alle diverse situazioni, la SdS, il Comune e l'Associazione si impegnano a mantenere aperto il Tavolo di coprogettazione per l'intera durata del Progetto, con verifiche e aggiornamenti a cadenza semestrale, ovvero a richiesta da parte di uno dei soggetti della coprogettazione, anche al fine di co-progettare eventuali modifiche al progetto allegato finalizzate a introdurre nuove opportunità di sviluppo dello stesso, a migliorare gli standard di servizio e a fornire riscontro alle sollecitazioni provenienti dai beneficiari dei servizi e dal tessuto sociale di riferimento fermo restando il divieto di modifiche sostanziali del progetto.

I referenti per la coprogettazione saranno:

- a) per l'Associazione: Lorenzo Ferri legale rappresentante dell'Associazione, Irene Giannotti e Muriel Rossi coordinatrici del progetto come già individuati per l'attività di coprogettazione;
- b) per il Comune di Sesto Fiorentino: Valentina Adduci e Clara Gori Degl'Innocenti;
- c) per la SdS il Coordinatore del tavolo di coprogettazione: Laura Zecchi.



**SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest**

Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

Resta inteso che ciascuno dei soggetti del presente accordo potrà procedere, nel corso del periodo di durata dell'accordo, alla sostituzione delle persone indicate quali proprie referenti.

3. DURATA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il presente accordo ha validità dal momento della sottoscrizione fino alla data del 31/12/2027, fatta salva la possibilità di rinnovo per ulteriori 5 (cinque) anni, anche frazionati, possibilità da intendersi subordinata ad una valutazione positiva da parte della SdS e del Comune dell'andamento del progetto.

Oltre che per il raggiungimento del termine finale, per il perimento o sopravvenuta indisponibilità del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'Associazione, il presente accordo può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento e per recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

4. CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE

Al fine di realizzare gli obiettivi sottesi all'esperimento della presente procedura la SdS mette a disposizione dell'Associazione, per tutta la durata dell'accordo di collaborazione, l'immobile posto in via Biancalani 139 (c.d. ex Centro 0 - 3, ludoteca di Querceto), gli impianti di servizio e gli impianti tecnologici, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, il tutto come descritto nella planimetria allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2).

L'immobile viene concesso in forma gratuita. Tutte le utenze, le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono a carico del Comune.

Le strumentazioni tecniche e gli arredi di proprietà del Comune dei locali indicati ed elencati nel verbale di consegna con allegato elenco beni mobili allegato al presente accordo (Allegato n.3) vengono concessi in uso gratuito all'Associazione.

Il Comune e/o la SdS, ciascuno secondo le rispettive competenze, si riservano i poteri di vigilanza e controllo della struttura, tramite proprio personale, nei limiti previsti dal presente accordo.

L'utilizzo della struttura non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune e/o della SdS, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

L'Associazione e il servizio Felicità utilizzeranno alcuni degli spazi in modo esclusivo o prevalente, e secondo le modalità condivise, come da accordi presi in sede di coprogettazione e qui riportati in forma di estratto del verbale di coprogettazione del 10 settembre 2025 (Allegato n. 4).

È vietata la cessione totale o parziale dell'utilizzo dell'immobile oggetto dell'Accordo se non previamente autorizzata dal Comune/SdS e, in ogni caso, nel rispetto delle finalità sopra espresse attraverso la concessione di un nulla osta da parte degli uffici del Comune di Sesto Fiorentino - *Servizio politiche per la casa, i giovani e le famiglie* e della SdS - *Polo amministrativo di Sesto Fiorentino*.

Al termine dell'Accordo verrà redatto il verbale di riconsegna della struttura, confrontando con il precedente qui allegato, accertando le eventuali differenze e, se queste dessero esito negativo, ponendo a carico della Associazione i costi per l'eventuale differenza riscontrata che non rientri nel normale uso delle cose ivi descritte.



**SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest**

Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

5. OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione predisporrà annualmente un programma di attività che garantisca il rispetto delle finalità di cui all'avviso. Tale programma sarà comunicato al Comune e alla SdS entro il 30 luglio di ciascun anno e comprenderà le iniziative che si intendono realizzare dal 1° settembre successivo.

Le attività possono essere rivolte:

- a) alle persone associate;
- b) alla comunità e pertanto con accesso aperto alla cittadinanza;
- c) a collaborazioni con il servizio Felicità;

Nel caso di cui al punto b) le attività dovranno essere comunicate e concordate con gli uffici competenti del Comune di Sesto Fiorentino *"Servizio politiche per la casa, i giovani e le famiglie"*. mentre le attività di cui al punto c) dovranno essere concordate con il soggetto gestore del servizio Felicità e comunicate agli uffici competenti della SdS *"Polo Amministrativo di Sesto Fiorentino"* per approvazione.

L'Associazione si assume inoltre i seguenti oneri:

- a) custodire e conservare i locali e le attrezzature di proprietà comunale concessi in uso mantenendoli ordinati ed efficienti e provvedere a segnalare all'ufficio competente del Comune l'esigenza di interventi di manutenzione ordinaria facendosi carico delle piccole riparazioni;
- b) effettuare, con strumentazione propria e prodotti di consumo a proprio carico, tutti i trattamenti di pulizia con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di servizio specifico e, comunque, a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:
 - assicurare uno standard igienico di sicurezza;
 - salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente sia interno, sia esterno alla struttura;
 - mantenere integro l'aspetto estetico ambientale dei locali;
 - salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie;
- c) garantire un uso oculato delle utenze, che restano a carico del Comune di Sesto Fiorentino quale proprietario dell'immobile, presidiando la struttura ed evitando che si verifichino sprechi di risorse idriche, di calore e di corrente elettrica;
- d) garantire l'accesso del pubblico alla struttura in osservanza dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e intergenerazionalità, in conformità con quanto previsto dal progetto e secondo il calendario di attività che verrà concordato;
- e) rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative, fiscali e di sicurezza dei luoghi di lavoro sia per le attività dei propri associati sia per quelle svolte da eventuale personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo assumendosi gli eventuali oneri da rispettare in materia di sicurezza. Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con la SdS e il Comune, restando quindi ad esclusivo carico dell'Associazione tutti gli oneri relativi alla gestione di eventuali rapporti di lavoro con il personale impiegato nelle attività.



**SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest**

Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

- f) assumere a proprio carico tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi per i soggetti associati di cui si assume piena ed esclusiva responsabilità come meglio specificato nel successivo Art. 9;
- g) presentare annualmente al Comune e alla SdS una relazione sulla gestione degli spazi assegnati e delle attività svolte;
- h) inserire nel materiale di comunicazione e promozione, a mezzo stampa e web, il logo del Comune di Sesto Fiorentino e della Società della Salute, attenendosi alle indicazioni date;
- i) in caso di sponsorizzazioni, esse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e dalla SdS e non dovranno contenere, in forma diretta o indiretta, esplicita o implicita:
 - propaganda di natura politica, sindacale, religiosa;
 - pubblicità a tabacco, prodotti alcolici, stupefacenti, materiale pornografico, armi;
 - messaggi offensivi, incluse tutte le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione sessuale e di genere, odio o minaccia;
 - messaggi i violazione dei diritti civili e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori,Eventuali sponsorizzazioni ricadranno sotto l'integrale ed esclusiva responsabilità dell'Associazione.

Il Comune si riserva in ogni caso di non autorizzare eventuali sponsorizzazioni che, anche al di fuori della casistica sopra indicata, dovessero risultare incompatibili con i propri fini istituzionali.

Costituisce inoltre obbligo per l'Associazione garantire la conformità della propria attività ai contenuti del progetto allegato.

Per gli obblighi di cui al presente articolo non è previsto alcun rimborso o contributo né da parte della SdS né da parte del Comune. Eventuali rimborsi potranno essere concordati per specifiche progettualità e attività da concordare e sviluppare con la SdS e il Comune.

6. OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Sesto Fiorentino provvederà ad effettuare:

- controllo periodico generale dell'impianto elettrico e dei sistemi antincendio interni ed esterni ed eventuali interventi di ripristino della normale efficienza;
- controllo del funzionamento dell'impianto termico;
- cambio lampade, comprese quelle di emergenza;
- sostituzione di serrature e maniglie di porte e finestre;
- sostituzione e riparazione di rubinetterie ed in genere di tutte le parti idrauliche esterne alla muratura;
- verifica di conformità e aggiornamento delle certificazioni tecniche, impiantistiche e di agibilità dei locali concessi in uso, adeguamento e acquisizione qualora mancanti o carenti;
- concessione/diniego dei nulla osta/autorizzazioni per le attività proposte sia a lungo termine sia per eventi straordinari.

7. OBBLIGHI A CARICO DELLA SDS



**SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest**

Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

La SdS provvederà :

- al coordinamento del Tavolo di coprogettazione che verrà assunto quale modalità permanente con compiti di monitoraggio e proposta, al fine di ricalibrare e integrare il progetto per adeguarlo agli obiettivi e alle esigenze emergenti nel tempo;
- redazione dei verbali degli incontri di coprogettazione;
- approvazione delle iniziative che prevedono il coinvolgimento del progetto "Felicittà", mediazione e raccordo con il soggetto gestore del servizio .

8. USO DEGLI SPAZI DA PARTE DEL COMUNE, DELLA SDS E DI TERZI

Il Comune e la SdS si riservano l'uso dei locali di via Biancalani, 139 rispettivamente per n. 5 giorni e per n. 3 giorni all'anno, per iniziative gestite direttamente o affidate a terzi nell'ambito di accordi di collaborazione o patrocinio.

Per tali giorni l'Associazione assicura la piena fruibilità dei locali senza garantire la presenza di personale se non specificamente richiesto tramite accordi da stipulare di volta in volta .

9. OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Associazione sarà esclusiva responsabile per danni a persone e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verifichino nell'espletamento delle attività del presente atto, per tutto il periodo di durata dell'Accordo, nei riguardi dei propri associati e di terzi.

Inoltre, l'Associazione si obbliga a manlevare e mantenere indenni il Comune e la SdS da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimi in ragione di inadempimenti e violazioni di normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente accordo.

L'Associazione si obbliga a stipulare per i propri associati polizza assicurativa, con adeguati massimali e coperture, per infortuni e malattie connesse all'attività degli associati stessi e assicurazione per responsabilità civile verso terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in conseguenza dell'attività svolta.

In caso di sinistri eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'Associazione. L'esistenza di tali polizze non libera l'Associazione dalle proprie responsabilità avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie.

L'Associazione in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza nella esecuzione delle attività.

10. TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i soggetti sottoscrittori della presente, nonché le altre parti che dovessero essere interessate e coinvolte nell'effettiva erogazione dei servizi e delle prestazioni in oggetto, sono tenute al rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riguardo a quanto prescritto e richiesto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. (per quanto applicabile), dal Regolamento comunitario UE/679/2016 e dalla futura normativa nazionale di attuazione del Regolamento citato.

11. SPESE CONTRATTUALI



**SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest**

Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

Tutte le eventuali spese relative alla stipula del presente accordo di collaborazione sono a carico dell'Associazione.

12. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo e sia risultato vano il tentativo di composizione transattiva della controversia il Foro competente è quello di Firenze.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non sia espressamente previsto nel presente accordo si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la SdS
Il Direttore
dott. Andrea Francalanci

Per il Comune di Sesto Fiorentino
Il Dirigente del Settore "Affari Generali"
Avv. Franco Zucchermaglio

Per l'Associazione CNGEI Sezione di Firenze
Il Presidente Lorenzo Ferri

L'Associazione dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 9, Art. 12.



SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest

Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

ALLEGATI

- 1 – Progetto**
- 2 – Planimetria immobile**
- 3 – Verbale di consegna con allegato elenco beni mobili**
- 4 – Estratto verbale di coprogettazione del 10/09/2025 - Suddivisione uso degli spazi e degli arredi**